

Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti

COMUNE DI GAVORRANO

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 27/02/2010

Il presente documento redatto in bozza ha lo scopo di proporre ai Comuni soci un regolamento che permetta una gestione del ciclo dei rifiuti unificata e delle prestazioni standard, sulla base del piano industriale dell'ATO.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SUA GESTIONE	- PAG. 4
ART. 2 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	- PAG. 5
ART. 3 - DEFINIZIONI	- PAG. 7
ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE	- PAG. 8
ART. 5 - CONTRATTO DI SERVIZIO	- PAG. 10
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE	- PAG. 11
ART. 7 - MATERIE NON SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO	- PAG. 12
ART. 8 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	- PAG. 12
ART. 9 - ESCLUSIONI DALL'ASSIMILAZIONE E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	- PAG. 15
ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DEI RIFIUTI SPECIALI	- PAG. 17
ART. 11 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	- PAG. 17
ART. 12 - CONVENZIONI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI TRAMITE IL SERVIZIO PUBBLICO	- PAG. 18
ART. 13 - DIRITTI DELL'UTENTE E COMUNICAZIONI	- PAG. 19
ART. 14 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	- PAG. 20
ART. 15 - RECUPERO DEI RIFIUTI	- PAG. 20
ART. 16 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	- PAG. 21
ART. 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	- PAG. 21
ART. 18 - VALORE DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI	- PAG. 22

TITOLO II MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

ART. 19 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO	- PAG. 24
ART. 20 - AREE ESCLUSE DAL PUBBLICO SERVIZIO	- PAG. 25
ART. 21 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO	- PAG. 25
ART. 22 - SISTEMA DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	- PAG. 27
ART. 23 - SISTEMA DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	- PAG. 29
ART. 24 - RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	- PAG. 30
ART. 25 - DIVIETI DI CONFERIMENTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA	- PAG. 31
ART. 26 - CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI ALLE STRUTTURE TURISTICHE E GRANDI COMUNITA'	- PAG. 32
ART. 27 - ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	- PAG. 32
ART. 28 - RACCOLTA DI IMBALLAGGI IN MODO DIFFERENZIATO	- PAG. 33

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 29 - DEFINIZIONE	- PAG. 34
ART. 30 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO URBANO	- PAG. 34
ART. 31 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	- PAG. 35
ART. 32 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	- PAG. 36

ART. 33 - PULIZIA DEI MERCATI, DELLE FESTE E DELLE MANIFESTAZIONI PERIODICHE, DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI	- PAG. 36
ART. 34 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	- PAG. 37
ART. 35 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	- PAG. 37
ART. 36 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	- PAG. 38
ART. 37 - ULTERIORI DISPOSIZIONI	- PAG. 38

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ESTERNI ED A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 38 - RACCOLTA E TRASPORTO	- PAG. 39
ART. 39 - TRASBORDO DI RIFIUTI	- PAG. 39
ART. 40 - ISOLE ECOLOGICHE	- PAG. 40
ART. 41 - CENTRI DI RACCOLTA	- PAG. 40
ART. 42 - PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	- PAG. 41
ART. 43 - NORME SU PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI	- PAG. 41
ART. 44 - INERTI DA DEMOLIZIONI EDILIZIE E RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	- PAG. 42
ART. 45 - OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE	- PAG. 42
ART. 46 - RIFIUTI CIMITERIALI	- PAG. 43

TITOLO III DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 47 - SERVIZI COMPLEMENTARI	- PAG. 44
ART. 48 - SERVIZI AGGIUNTIVI	- PAG. 44
ART. 49 - DIVIETI DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	- PAG. 46
ART. 50 - DIVIETI DIVERSI	- PAG. 46
ART. 51 - DIVIETO DI CONFERIMENTO IN MODO INDIFFERENZIATO DI RIFIUTO VERDE E DI MATERIALI RICICLABILI OMOGENEI	- PAG. 47
ART. 52 - DIVIETO DI CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	- PAG. 48

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53 - CONTROLLI	- PAG. 48
ART. 54 - ACCERTAMENTI	- PAG. 49
ART. 55 - SANZIONI	- PAG. 49
ART. 56 - PROPRIETA' DEL RIFIUTO	- PAG. 52
ART. 57 - NORME TRANSITORIE E FINALI	- PAG. 52
ART. 58 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE	- PAG. 52

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del servizio di igiene urbana e sua gestione

1. Il Comune di **GAVORRANO** gestisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, quale attività di pubblico interesse, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , Parte IV, della legge Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25/e dell'art. 59 D. Lgs. 507/1993 e successive loro modificazioni ed integrazioni e lo esercita in diritto di privativa fino al termine previsto, ai sensi dall'art. 198, primo comma, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e secondo la disciplina del presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pari opportunità per tutti i cittadini.

2. Il Comune di **GAVORRANO** concorre alle attività di programmazione, organizzazione e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, insieme agli altri Comuni facenti parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi degli articoli 198, 200 e 201 del D Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Titolo VI (artt. 23/27), legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e s.m.i.; concorre altresì a garantire il rispetto dei criteri direttivi dei sistemi di gestione, di cui all'articolo 237 del medesimo Decreto.

3. Fino all'inizio dell'attività del soggetto aggiudicatario della gara di cui all'art. 202 del D Lgs 152/2006, e all'art. 23 bis, della legge 133/2008 e della L. R. n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di **GAVORRANO** , ai sensi dell'art. 113, del T.U. 267/2000, gestisce i rifiuti urbani ed assimilati tramite la propria società Coseca spa, su cui esercita, in forma associata, insieme agli altri Comuni soci, il controllo analogo ai servizi gestiti direttamente.

4. I rapporti tra Comune e Gestore sono regolati dal contratto di servizio e suoi allegati. Nel definire i contenuti del contratto di servizio il Comune e il Gestore si conformano alle norme ed agli schemi contrattuali elaborati dalla Regione Toscana in attuazione dell'art. 26, comma 6, L. R. 61/2007 ed art. 203, del D. Lgs 152/2006. Il corrispettivo del servizio è calcolato come previsto dal DM 158/1999 e deve garantire l'equilibrio economico della gestione.

5. Il presente Regolamento disciplina altresì servizi complementari di gestione dei rifiuti e servizi aggiuntivi di pulizia, decoro ed igiene urbana diversi dai rifiuti, come meglio definiti al successivo articolo 3.

6. Con ordinanze sindacali saranno rese esecutive le norme del presente regolamento non immediatamente applicabili e saranno altresì disciplinati in dettaglio aspetti specifici e tecnici del servizio. I percorsi, gli orari e le frequenze di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati, mediante contenitore stradale o porta a porta, le modalità e la frequenza del servizio di spazzamento sono disciplinate, nel quadro delle disposizioni del presente Regolamento, con ordinanze sindacali e allegate al contratto di servizio con Coseca spa.

7. I servizi comunali, ed in particolare Ufficio Ambiente - l'Ufficio Tecnico ed il servizio di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, daranno applicazione e faranno rispettare il presente Regolamento, le ordinanze sindacali di attuazione ed il contratto di servizio con Coseca spa, secondo le priorità dettate dall'assessore competente, nel quadro ed al fine dell'attuazione del Piano Industriale dell'autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta e raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone e dell'ambiente, la pulizia dei centri urbani e la realizzazione di iniziative volte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e a prevenirne la pericolosità.

2. Le operazioni di cui al precedente comma devono svolgersi senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare o riducendo al minimo i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare o riducendo al minimo gli inconvenienti da rumori o odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma al principio della loro prevenzione e riduzione, a quelli di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

4. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, anche pericolosi, dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti speciali assimilati ed alcune tipologie di speciali non assimilati, prodotti nel territorio comunale; determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi; dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria, nonché a favorire il massimo recupero di materiali; prevede norme volte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani di competenza dell'Amministrazione Comunale.

5. Le disposizioni che seguono, sono state formulate, in conformità al Decreto e alla Legge Regionale, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale di cui al D.C.R.T. n. 88/98, recante il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 25 febbraio 2004, e del Piano Provinciale dei Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77, del 16/12/2002, pubblicata sul BURT n. 9, del 26/02/2003 e sono coerenti con i piani d'Ambito Territoriale Ottimale, adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

6. In particolare il presente Regolamento stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria, di cui al precedente secondo comma, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- le modalità del conferimento da parte degli utenti, in modo differenziato, delle diverse frazioni merceologiche e del trasporto da parte del gestore dei rifiuti urbani ed assimilati differenziati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le medesime frazioni merceologiche provenienti dai rifiuti urbani;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lett. f), D. Lgs. 152/06;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, secondo i criteri stabiliti dallo Stato in applicazione dell'art. 195, comma 2, lett. e), D. Lgs. 152/2006, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento;

7. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, sentito il gestore, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, nelle forme e nei modi da stabilirsi di volta in volta.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. Comune: L'Amministrazione Comunale di GAVORRANO ;

b. Gestore: Coseca spa ed eventuali soggetti diversi, incaricati dall'Amministrazione Comunale della gestione integrale o parziale delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili;

c. Decreto oppure D. Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale", parte IV, - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - e successive modifiche ed integrazioni;

d. Legge Regionale: la legge regionale n. 25, del 18 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

e. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;

f. isola ecologica: aree attrezzate con appositi contenitori, distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni di Rifiuti Solidi Urbani;

g. centri di raccolta: aree presidiate ed allestite dove si svolge l'attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati ai fini, mediante raggruppamento, del successivo avvio a recupero e allo smaltimento, conferiti da utenze domestiche e non domestiche e da soggetti tenuti alla raccolta dalle utenze domestiche di particolari tipologie di rifiuti, come disciplinati dal DM 8 aprile 2008 (GU n. 99, del 28.4. 2008);

h. servizi complementari: riguardano di aspetti particolari della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche non previsti nel piano industriale dell'ATO, che il Comune gestisce direttamente o affida al Gestore mediante specifiche clausole aggiuntive al contratto di servizio. Sono servizi relativi, ad esempio non esaustivo, a rifiuti cimiteriali, raccolta di siringhe, raccolta periodica di rifiuti anche ingombranti abbandonati vicino ai contenitori stradali e nei luoghi pubblici, pulizia di giardini, aiuole e rotonde spartitraffico, spiagge e pulizie straordinarie per fiere e manifestazioni, spazzamento supplementare delle parti centrali e monumentali degli abitati, lavaggio periodico di piazze e strade pubbliche maggiormente frequentate, servizi per particolari tipologie di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e non rientranti nel regime di privativa, ma necessari per l'igiene urbana e la salute pubblica e comunque per il perseguimento dell'interesse pubblico e dell'economicità del servizio.

i. Servizi aggiuntivi: sono servizi di tutela del decoro e dell'igiene urbana che non costituiscono gestione dei rifiuti e che il Comune può gestire direttamente o affidare al Gestore, mediante specifiche clausole aggiuntive al contratto di servizio, quali, ad esempio non esaustivo, la pulizia delle fontane, delle caditoie e dei pozzetti stradali, dei bagni pubblici, servizi per eventi locali, speciali e straordinari, raccolta di carogne di animali, pulizia delle pertinenze stradali comunali extra urbane (scarpate, muri, cunette, ecc.), pulizia aree verdi e cimiteriali, taglio dell'erba, potature, disinfezioni e derattizzazioni;

j. rendiconto: relazione sui risultati ottenuti dal servizio riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla legge 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni) e per il calcolo dell'efficienza della raccolta differenziata, da inviare a ARRR spa;

k. coefficiente di produttività specifica: Espresso in Kg/mq, è il rapporto tra Kg di rifiuti speciali assimilabili prodotti in un anno ed i mq della superficie dei locali dove

si svolge l'attività produttiva. Il coefficiente consente di valutare l'attitudine a produrre rifiuti di ogni singola attività economica, anche ai fini dell'assimilabilità o meno dei rifiuti stessi.

2. Le definizioni di cui agli articoli 183, 218 e 240, del D Lgs 152/2006, quelle di cui all'art. 2, della Legge Regionale e quelle contenute in altre norme di legge e regolamentari nazionali e regionali, si intendono fatte proprie dal presente regolamento.

Art. 4

Competenze del Comune

1. Il Comune di GAVORRANO concorre, insieme agli altri Enti Locali, alla programmazione regionale e interprovinciale di cui agli articoli 9 e 11, della Legge Regionale, partecipa ove occorra, all'elaborazione ed approvazione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 12 ter della Legge Regionale ed adegua gli strumenti urbanistici agli effetti dell'art. 13, comma 4 e art. 14, comma 3 della legge Regionale 25/1998 e smi. Il comune da applicazione per quanto di competenza e quando necessario, alle prescrizioni contenute nelle approvazioni dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero, ai sensi dell'ultima parte del comma 6, dell'art. 208 del Decreto.

2. Nel quadro della pianificazione regionale e interprovinciale, il Comune, ai sensi dell'art. 198 del Decreto, concorre, nell'Ambito Territoriale Ottimale, come istituito dalla legge regionale 61/2007, alla gestione dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede, per il territorio comunale, a:

- a.** definire eventuali articolazioni, sia territoriali sia per materia o tipologia di servizio e relative modalità organizzative della raccolta integrata dei rifiuti urbani e speciali assimilati; localizzare, approvare il progetto e realizzare il centro di raccolta; individuare ed approvare i luoghi di trasbordo dei rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto;
- b.** definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, anche mediante ordinanze sindacali, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, garantendo adeguate frequenze di raccolta e fissando standard minimi da rispettare;

- c.** localizzare e realizzare le isole ecologiche, stabilendo numero ed ubicazione ottimale dei contenitori stradali; individuare i luoghi del conferimento dei rifiuti con sacchi o altri contenitori da parte degli utenti; stabilire frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza e del servizio;
- d.** assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sia prioritaria rispetto alle altre forme del servizio, come previsto dal successivo comma 2;
- e.** promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f.** vigilare affinché siano assicurati periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e di pulizia delle piazzole;
- g.** rispettare ogni altro standard tecnico contenuto nei piani regionali, interprovinciali e d'Ambito;
- h.** concordare con il gestore il contratto di servizio e gli allegati tecnici, coerenti con le scelte definite nei punti precedenti, del presente articolo.

3. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti e recuperare energia e materie prime secondarie da rifiuti, principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate nelle forme e nei modi stabiliti al successivo art 21 e 28, crescente nel tempo, secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dall'art. 205, del D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L. R. 25/1998 e successive modifiche, finalizzate ai seguenti scopi:

- a)** tutela dell'ambiente mediante il massimo recupero di materie ed energia dai rifiuti, in coerenza alle tecnologie di smaltimento adottate;
- b)** opportunità di carattere economico - produttivo e occupazionale, in relazione alla capillarità della raccolta differenziata e alla possibilità di recupero di energia e/o materiali.

4. Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali e educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energie al fine di ridurre i rifiuti, non altrimenti riciclabili o recuperabili, avviati allo smaltimento finale.

5. Per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, il Gestore provvede in autonomia imprenditoriale e nel rispetto di quanto definito negli allegati tecnici del

Contratto di Servizio. Al Comune compete, oltre alle attività previste dal presente regolamento, il controllo della qualità e della quantità del servizio erogato dal gestore.

6. Gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti con legge regionale 61/2007. Il Comune di GAVORRANO fa parte dell'ATO Toscana Sud, insieme ai Comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

Art. 5

Contratto di servizio

1. Il contratto di servizio, con gli allegati capitolati e progetti tecnici dei servizi, costituisce la modalità di attuazione della pianificazione regionale e provinciale, del piano industriale dell'ATO, del presente regolamento; determina la quantità e la qualità del servizio nei singoli Comuni ed i relativi standard quali-quantitativi e tecnici; è vincolante per il gestore, per le autorità e gli incaricati dei diversi controlli, per gli utenti. I modi esecutivi di dettaglio dei capitolati e dei progetti tecnici dei servizi sono fissate con ordinanze sindacali.

2. Il contratto definisce i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che devono necessariamente essere erogati dal gestore i cui costi sono coperti dalla tariffa, istituita ai sensi dell'art. 238 del Decreto, oppure, fino all'istituzione della stessa, dalla tassa di cui all'art. 58, del D. Lgs. N. 507/1993. Il contratto definisce inoltre altri servizi aggiuntivi e complementari i cui costi saranno coperti dalla tariffa/tassa oppure non coperti a seconda se tali servizi sono ricompresi o meno nella gestione dei rifiuti urbani o assimilati.

3. Quando si rendono necessarie e/o sono richieste modifiche significative alle modalità tecniche di svolgimento del servizio, prima della scadenza del contratto, il gestore propone la nuova organizzazione, comprensiva dei costi da sostenere, all'ATO e all'Amministrazione Comunale per l'approvazione. Quando il nuovo svolgimento del servizio è approvato, le nuove modalità costituiscono integrazione del contratto di servizio e del relativo prezzo.

Art. 6

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di

pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come disciplinato dall'articolo 184, del D. Lgs. 152/2006.

2. Ai soli fini gestionali e di attuazione del presente Regolamento, i Rifiuti Urbani sono classificati inoltre come :

- Rifiuti Urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b), del secondo comma dell'articolo 184 del decreto;
- Rifiuti Urbani esterni, i rifiuti di cui ai punti c), d), e) ed f) del secondo comma, dell'articolo 184, del decreto.

3. Per **rifiuti urbani pericolosi** si intendono i rifiuti domestici del codice 20.00.00, dell'Allegato D, del D.Lgs. 152/2006 contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie, pile e gli accumulatori per autoveicoli;
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare le categorie 1, 3, 5 dell'allegato 1A, del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151;

4. **I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli** sono beni che possono soddisfare più volte un bisogno, che mantengono la loro utilità nel tempo, destinati all'abbandono, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori stradali e di disagiata o impossibile caricamento negli automezzi adibiti allo svuotamento dei contenitori stradali. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si considerano tali:

- arredi domestici di ogni tipo e misura, materassi,
- mobilio domestico in genere,
- frigoriferi, surgelatori, congelatori e condizionatori ed altre apparecchiature contenenti CFC,
- televisori, impianti stereo,
- computer, fotocopiatrici,

- lavatrici e lavastoviglie,
- beni durevoli ed elettrodomestici in generale
- imballaggi di grandi dimensioni.

Art. 7

Materie non soggette al presente regolamento

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al Titolo IV del Decreto, per quanto di competenza comunale, è disciplinata da apposito regolamento.
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del D. Lgs. 152/2006, secondo l'articolo 185, del medesimo D. Lgs.;
 - b) ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica e di irrigazione gestiti da terzi;
 - c) alle terre e rocce da scavo, così come disciplinate dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.;
 - d) ai sottoprodotti di cui al comma 1, lettera p), del Decreto ed alle materie, sostanze e prodotti secondari di cui all'art. 181 bis del Decreto.

Art. 8

Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Fino alla nuova determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al comma 2, lettera e), art. 195, D. Lgs. 152/06, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa o tariffa, sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del Decreto, che soddisfino i criteri qualitativi e quantitativi precisati di seguito, nel presente articolo.

2. **Criteri qualitativi**: Al fine dell'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi devono provenire da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984, del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5, del Decreto 915/82, con esclusione degli imballaggi terziari, come, a titolo esemplificativo non esaustivo, dal seguente elenco:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili),

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili;
- manufatti o parti di essi di vimini, sughero, paglia, legno e scarti di legno, segatura e trucioli, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- frasche e tronchi da potature provenienti da luoghi pubblici e privati;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- prodotti tessili e abbigliamento, composti da qualsiasi materiale e scarti della produzione degli stessi;
- materiali vari, anche in pannelli (di legno, gesso, feltri, plastica, tessuti non tessuti, pelli e simil pelle e simili);
- rifiuti ingombranti;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da questi materiali;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere, allo stato solido e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- imbottiture ed isolanti di varia natura e materiale;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- scarti in genere della produzione alimentare allo stato solido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, della lavorazione di frutta, ortaggi, latte, alimentari deteriorati, anche inscatolati ed imballati, ecc. ;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- accessori dell'informatica, contenitori di toner e inchiostri esausti, ecc..

3. Criteri quantitativi: la quantità massima entro la quale i rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti urbani, tiene conto:

- dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'Ambito Territoriale Ottimale, adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del Decreto;
- della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Perché i rifiuti prodotti dalla singola attività possano essere assimilati, non devono superare il coefficiente massimo riportato nella tabella seguente. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori al coefficiente massimo di produzione potenziale, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani. Per il calcolo del coefficiente di produttività si usa la superficie usata per il calcolo della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o Tariffa di Igiene Urbana (TIA).

COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE				
Cat.	Descrizione	Min.	Max.	Medio
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,815
2	Cinematografi e teatri	3,6	4,25	3,925
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4	4,8	4,4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,115
5	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,145
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8	Alberghi senza ristorante	7,8	10,98	9,39
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,9	13,55	11,225
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,285
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,855
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,9	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,9	14,63	12,265
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9	10,32	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,8	9,1	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,2	5,565
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	8,1	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,6	39,8	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,635
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,7	21,5	17,6

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,9	98,96	68,93
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,2	15,855
29	Banchi di mercato generi alimentari	32	60,5	46,25
30	Discoteche, night club	6,8	16,83	11,815

4. Con ordinanza sindacale, ai sensi del comma 5, art. 1 del presente regolamento, verranno stabilite le modalità esecutive e di dettaglio di accertamento della quantità prodotta e risolti eventuali aspetti non disciplinati o incertezze applicative del presente articolo.

5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani, se le quantità e la composizione fisica lo richiedono. I produttori di tali rifiuti, oltre a farsi carico di eventuali maggiori costi rispetto al servizio ordinario di raccolta, sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Esclusioni dall'assimilazione e procedure di accertamento

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, oltre ai rifiuti speciali che non rientrano nei requisiti previsti dal precedente art. 8, i rifiuti di cui alla seconda parte della lettera e), secondo comma, articolo 195 del Decreto (parti dell'edificio destinate alla produzione e negozi grandi), i rifiuti la cui formazione avvenga all'esterno delle aree nelle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; i rifiuti, anche se derivanti dalle attività produttive di cui al precedente art. 8, comma 2 e non pericolosi, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, di cui al D Lgs n. 36/2003.

2. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione, ai fini di evitare disfunzioni organizzative e diseconomie, i rifiuti speciali pericolosi, quelli che presentano caratteristiche qualitative e quantitative incompatibili con i normali mezzi tecnici di raccolta e/o smaltimento adottati dal gestore (es: materiali liquidi, polverulenti, maleodoranti, percolanti), i rifiuti ingombranti da attività produttive che non costituiscono residuo ordinario del processo produttivo e delle attività commerciali,

artigianali e di servizio (es: macchinari e strumenti di lavoro, la manutenzione dei beni e di controllo della produzione, automezzi e macchine operatrici di ogni genere e natura, rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e manutenzione di immobili, impianti ed arredo), i rifiuti provenienti da attività agricole, quali contenitori di fitofarmaci, teli di pacciamatura, stalle, serre, ecc.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo del servizio da parte dei produttori di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si applica la lettera e), secondo comma, dell'articolo 195 del Decreto, ed il regolamento comunale per l'applicazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, mentre i produttori di rifiuti non assimilati hanno diritto all'esenzione o al beneficio delle agevolazioni sulla tassa o tariffa inerenti le superfici sulle quali i rifiuti non assimilati si formano ed hanno l'obbligo di farsi carico dello smaltimento dei rifiuti stessi a propria cura e spese.

4. Le procedure di accertamento dell'assimilabilità ai rifiuti urbani, dei rifiuti prodotti da singole attività produttive, compresi tra quelli elencati nel precedente articolo 8, può avvenire:

- di iniziativa del Gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti, che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite acquisizione mediante contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti al fine di acquisire i dati di cui al successivo punto del presente comma;
- su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica al gestore, che chiarisca:
 - 1.** ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - 2.** specificazione dell'attività svolta;
 - 3.** articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - 4.** quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche, la proposta di classificazione, la sua composizione chimico fisica;
 - 5.** superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - 6.** superfici aziendali complessive;
 - 7.** numero di addetti complessivi;

8. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

- La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con scala di rappresentazione grafica necessaria per l'ottimale rappresentazione delle superfici, anche esterne, di produzione dei rifiuti, recanti l'indicazione dei diversi reparti, magazzini, stoccaggi e/o porzioni degli stessi, che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti urbani, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani ed il calcolo del coefficiente di cui al precedente articolo 8. comma 3.
- Il gestore, una volta ultimata la procedura di accertamento dell'assimilabilità, ne comunica l'esito all'ufficio tributi del Comune.

5. La classificazione dei rifiuti di cui al presente regolamento, sarà aggiornata alla luce della nuova disciplina sulla assimilabilità dei rifiuti urbani da emanarsi ai sensi della lettera e), secondo comma, art. 195 del Decreto.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori dei rifiuti speciali

1. Gli oneri delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore abilitato e autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di recupero e smaltimento.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi come segue:

- a) autosmaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 215, del decreto;
- b) conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- c) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dal Decreto.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario (formulario di identificazione dei rifiuti) controfirmato e datato in

arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 11

Istituzione del servizio di gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali non assimilati.

1. L'Amministrazione Comunale, nell'interesse dell'igiene urbana e della protezione ambientale, al fine di produrre economie di scala e favorire lo smaltimento certo ed a norma di rifiuti speciali non assimilati, prodotti da aziende inserite nel tessuto urbano e produttivo dei centri abitati, a prezzi equi, istituisce, nelle forme e nei modi da determinare con ordinanza sindacale, la raccolta, il recupero e lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, fermo rimanendo la libera iniziativa economica dei privati e la libertà di scelta del produttore dei rifiuti.

2. I rifiuti speciali di cui al precedente comma 1. sono esclusivamente quelli destinati ad essere recuperati, ad essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (D Lgs 36/2003) o destinati a recupero energetico (D Lgs. 133/2005).

3. Il contratto di servizio disciplina lo svolgimento della raccolta, anche differenziata e lo smaltimento da parte del soggetto gestore, autorizzato ai sensi di legge, **dei rifiuti speciali non assimilati** di cui al precedente comma 2, mediante convenzione con i produttori, nonché le procedure di calcolo ed approvazione dei prezzi del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. Nel rispetto ed alle condizioni di quanto previsto all'articolo 10 ed all'art. 11 del presente Regolamento, i produttori dei rifiuti speciali non assimilati, se intendono avvalersi del servizio pubblico, devono presentare la domanda al gestore.

2. La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;

- la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità), la periodicità di consegna prevista e proposta, la tipologia e le caratteristiche chimico fisiche;
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- il sistema di imballaggio e/o modo di caricamento e conferimento;
- ogni altra notizia ritenuta utile alla migliore gestione del rifiuto.

Alla domanda dovranno essere allegati la scheda descrittiva del rifiuto ed il certificato CCIAA.

3. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di accettare i rifiuti speciali e di poterli smaltire e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il prezzo del servizio (sulla base di calcoli e prezzi proposti dal Gestore e approvati dal Comune).

4. Il mancato rispetto del presente Regolamento e della convenzione comporterà la decadenza della convenzione e la cessazione del servizio. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, nell'interesse del servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 30 giorni.

Art. 13

Diritti dell'utente e comunicazioni

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla carta dei servizi, che contiene standard e modalità di erogazione dei servizi da parte del gestore ed è parte integrante del contratto di servizio.

2. Ai sensi dell'art. 7 del DM n. 158 del 27 aprile 1999, possono essere assicurate le agevolazioni e le riduzioni della parte variabile della tariffa / tassa per premiare ed incentivare i migliori risultati della raccolta differenziata e per sostenere le famiglie numerose e bisognose ed in generale i più bassi redditi, secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento per l'applicazione della tariffa / tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

3. Il Comune e il gestore garantiscono la più ampia comunicazione con gli utenti tramite le strutture organizzative preposte sia sul presente regolamento e sulla programmazione della gestione dei rifiuti che sull'organizzazione dei servizi, che

sulla determinazione della tassa / tariffa; a questo scopo, tali strutture garantiscono l'ascolto delle diverse opinioni e proposte e la loro trasmissione agli organi decisionali, garantiscono l'accesso ai dati da parte degli interessati, ricevono i reclami provvedendo a fornire tempestiva risposta.

4. Il Comune di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, culturali e del volontariato, con la scuola e con esperti, attua programmi di comunicazione e di educazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere la consapevolezza diffusa sulle tematiche ambientali e di gestione dei rifiuti, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini alla raccolta differenziata.

5. Il gestore, con la collaborazione del Comune, ha l'obbligo di garantire la comunicazione permanente sui vantaggi della raccolta differenziata dei rifiuti, sui risultati raggiunti nel nostro Comune, sulla destinazione delle materie raccolte separatamente, sulle modalità della raccolta differenziata delle materie da recuperare e dei rifiuti urbani pericolosi di cui al successivo art. 24. Il contratto di servizio prevede le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma.

6. Le informazioni concernenti l'organizzazione dei servizi avvengono con i diversi mezzi di comunicazione (opuscoli, depliant, manifesti, quotidiani, radio e televisioni locali, siti internet) e deve riguardare:

- Le modalità di raccolta e di conferimento delle diverse frazioni di rifiuti,
- Le modalità delle raccolte domiciliari e per appuntamento,
- Ubicazione ed orari di apertura degli sportelli al pubblico e dei centri di raccolta,
- Incentivi ed agevolazioni degli utenti e i suoi obblighi e le sanzioni per le violazioni dei divieti,
- Le modalità del servizio di spazzamento.

Art. 14

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In applicazione dell'art. 191 del Decreto e dell'art. 16 della legge regionale, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e

urgenti, per autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo il livello più elevato possibile di tutela della salute e dell'ambiente, in armonia con i principi costituzionali.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

3. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 15 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune, in applicazione dell'articolo 181 e 181-bis del Decreto, favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano l'impiego dei materiali recuperati da raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Fino al termine della procedura di recupero si applicano le norme sui rifiuti e del presente regolamento.

Art. 16 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 182 del Decreto.

2. Il Comune collabora perché siano adottate le migliori tecniche ed organizza le azioni necessarie per ridurre la massa, il volume e la pericolosità dei rifiuti destinati allo smaltimento ai sensi della D Lgs n° 36/2003 ed il relativo DM

3/8/2005 di attuazione per le discariche ed il D Lgs 133/2005 e le linee guida regionali dell'aprile 2008 per i termovalorizzatori.

3. Il Comune eseguirà i controlli presso gli impianti di smaltimento a cui sono destinati i rifiuti prodotti nel proprio territorio al fine di assicurarsi della loro autorizzazione, del pieno rispetto da parte del gestore degli stessi della normativa ambientale, delle prescrizioni ricevute con gli atti autorizzatori e delle migliori tecniche di gestione impiantistica.

4. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi. Quando l'automezzo in ingresso negli impianti ha svolto la raccolta in più di un Comune, la ripartizione dei pesi avviene, previo accordo scritto tra i Comuni interessati, in proporzione ai contenitori svuotati oppure in proporzione agli abitanti serviti. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenire nel contratto di servizio.

Art. 17 - Bonifica di siti contaminati

1. In conformità al Titolo V del Decreto e dell'art. 20 della legge regionale, in armonia con il Principio "chi inquina paga", chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali e sotterranee mediante sostanze inquinanti, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

2. Il Comune collabora, anche con proprie campagne di indagine conoscitiva sul proprio territorio, alla programmazione regionale degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale delle aree inquinate di cui al secondo comma, dell'art. 9, della Legge Regionale ed ai piani interprovinciali di bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, di cui al secondo comma, dell'art. 11, della Legge Regionale.

3. Il comune collabora allo svolgimento delle procedure di cui al Titolo V del Decreto e all'art. 20 della Legge Regionale ed adegua gli strumenti urbanistici e le procedure di concessione, di denuncia di inizio di attività e le autorizzazioni edilizie, alle prescrizioni dei commi 5, 6, e 7, dell'art. 13 della Legge Regionale.

4. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione, che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione del progetto di bonifica può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

5. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto, che è approvato ai sensi di legge.

6. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune.

7. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del Decreto. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del Codice Civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Art. 18

Valore delle autorizzazioni degli impianti

1. L'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento e recupero, di cui all'art. 208, comma 6, del decreto e dei progetti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale costituiscono variante urbanistica, comportano la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i

pareri e gli assensi degli organi regionali, provinciali e comunali previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio di impianti.

2. Il Comune considera gli impianti di smaltimento, recupero e bonifica presidi sanitari ed ambientali e partecipa alla conferenza dei servizi di approvazione dei progetti di cui al precedente comma 1, favorendo la snellezza delle procedure di approvazione degli impianti e degli altri interventi ambientali e collabora alla rimozione degli ostacoli che vi si contrappongono, dando applicazione, per quanto di competenza e quando necessario, alle prescrizioni contenute negli atti di approvazione dei progetti medesimi.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 19

Area di espletamento del pubblico servizio.

1. In applicazione della programmazione provinciale e dell'Autorità di Ambito Ottimale, il Comune individua le parti del proprio territorio in cui è necessario ed obbligatorio svolgere il servizio di gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati. Tale territorio, che comprende i centri abitati e le aree esterne ai centri abitati dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio, è meglio individuato nella planimetria allegata al presente regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico, tutti gli edifici, le attività produttive e le aree entro la distanza di 500 m dal luogo di conferimento (cassonetti stradali oppure luogo di deposito di sacchetti di rifiuti stabilito dal gestore). La distanza si misura sulla viabilità ordinaria dal luogo di conferimento all' inizio della strada privata di accesso, non soggetta ad uso pubblico, del luogo di produzione dei rifiuti.

3. All'interno dei centri abitati, in applicazione del piano industriale dell'ATO, il numero e la localizzazione dei contenitori e le relative capacità e/o i luoghi, privati o condominiali, di conferimento dei sacchi a perdere, nonché le frequenze e gli orari di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, alle caratteristiche del centro abitato. Tali modalità esecutive di raccolta sono riportate negli allegati tecnici del contratto di servizio e rese obbligatorie con ordinanza sindacale.

4. Il territorio di cui al precedente comma 1. è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati negli allegati tecnici al Contratto di Servizio. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.

5. Piccole modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi migliorativi dell'efficacia e dell'efficienza, per il rispetto del Codice della Strada o in esecuzione di indicazioni di autorità locali possono essere apportate autonomamente dal Gestore. Negli altri casi deve essere rispettata la procedura prevista al secondo comma dell'articolo 5.

Art. 20 - Aree escluse dal pubblico servizio

1. Nelle aree non comprese nella zona obbligatoria di raccolta non operano le disposizioni del presente regolamento relative allo espletamento tecnico del servizio di raccolta dei rifiuti. Sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, ambientale, del territorio, comprese le sanzioni.

2. I rifiuti urbani prodotti in queste aree devono comunque essere conferiti al servizio pubblico (cassonetti o centro di raccolta più vicini), nel rispetto delle modalità previste per quelle zone. In casi specifici o di particolare difficoltà, il Gestore potrà definire, in accordo con gli utenti interessati, le modalità ed i luoghi più convenienti per il conferimento dei rifiuti prodotti all'esterno della zona obbligatoria di raccolta.

3. Si considerano escluse dal pubblico servizio le aree non comprese nella zona obbligatoria.

Art. 21

Modalità di conferimento e raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato.

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo differenziato e con modalità che evitino ogni dispersione di materiali, polveri, odori molesti, liquidi. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo. I modi e nei tempi del conferimento sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune, d'intesa con il soggetto gestore del servizio.

2. La raccolta è organizzata:

- tramite contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, posizionati su suolo pubblico, a cui si

può conferire senza limiti di orario, in numero tale da assicurare la migliore corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di svuotamento e raccolta;

- tramite sacchi a perdere da collocare nelle aree private o condominiali oppure in contenitori affidati alla gestione del privato o del condominio, da ritirare dal servizio pubblico, negli orari e nei giorni prestabiliti, a condizione che i rifiuti siano separati dai produttori come previsto dalle specifiche disposizioni del Comune, d'intesa con il soggetto gestore del servizio (*sistema porta a porta*);

- Le attrezzature e le tecniche utilizzate e i sistemi di servizio sono scelti in base alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti di recupero e smaltimento, esistenti o programmati, alla collaborazione dei cittadini, all'organizzazione urbana e all'obiettivo dell'equilibrio economico del servizio.

3. Per far fronte a particolari motivate esigenze (per es. le caratteristiche di viabilità della zona), il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio potrà comunque disporre con ordinanza, modi di conferimento diversi da quelli previsti al precedente comma 2, comunque tali da garantire pulizia, igiene e decoro.

4. Il gestore organizza le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in modo da servire al meglio i cittadini e il contesto urbano, utilizzando mezzi ed attrezzature a basso impatto ambientale, orari che rechino il minimo disturbo, consultandosi con i responsabili tecnici comunali, assicurare il decoro dei contenitori, delle attrezzature e degli automezzi.

5. Il gestore organizza la raccolta separata di carta e cartone, di multimateriale costituito da vetro, plastica, banda stagnata e alluminio, oppure del vetro separatamente dal rimanente multimateriale; rifiuti organici e rifiuti verdi ed altri rifiuti recuperabili previsti dal piano industriale dell'ATO; promuove il compostaggio domestico di rifiuti organici presso coloro che dispongono di aree dove porre la compostiera.

6. Il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti e l'esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti costituiscono abbandono degli stessi e come tali sono sanzionabili. Il deposito di rifiuti fuori o sopra i cassonetti, l'esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli previsti, lo spostamento dalla loro postazione di cassonetti e contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, rende il trasgressore comunque responsabile dei danni a persone e cose che tali comportamenti possono causare.

7. La raccolta periodica di rifiuti urbani e/o ingombranti abbandonati vicino ai cassonetti e nei luoghi pubblici costituisce servizio complementare ed è disciplinato specificamente dal contratto di servizio, che ne stabilisce il compenso.

8. È fatto obbligo a chi esegue il pubblico servizio di ridurre al minimo la caduta di materiali ed emissioni odorose e pulverulente durante la raccolta e di garantire la pulizia della zona circostante al contenitore. In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo ai cittadini.

Art. 22

Sistema di raccolta con contenitori stradali

1. L'organizzazione del servizio, le sue frequenze, orari e modi operativi, i luoghi di posizione dei contenitori sono individuati negli allegati tecnici del contratto di servizio e resi obbligatori con ordinanza sindacale. E' vietato agli utenti modificare il luogo in cui sono collocati i cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata al Comune.

2. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica o di uso pubblico (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché nell'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata, i contenitori possono essere raggruppati in "Isole Ecologiche".

3. Le isole ecologiche e i luoghi in cui sono collocati i cassonetti devono essere sistemati a cura e spese del Comune e delimitati con segnaletica adeguata. Se il Comune affida la loro realizzazione al gestore, gli obblighi reciproci sono disciplinati dal contratto di servizio. Gli enti proprietari delle strade non possono rifiutare la sistemazione di contenitori, se non per motivi di sicurezza stradale ed hanno l'obbligo di collaborare per individuare le localizzazioni dei contenitori più idonee.

4. È consentito al Comune ovvero al Gestore del servizio, dietro richiesta dell'utente, installare contenitori stradali o cassoni scarrabili in luoghi privati affinché i rifiuti siano raccolti dai mezzi del servizio pubblico per motivi oggettivi (lo stato dei luoghi) o per la quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Eventuali maggiori oneri, comprensivi dell'uso esclusivo dei contenitori, sostenuti dal gestore per la raccolta in aree private, sono a carico degli utenti che ne usufruiscono.

5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

6. I progetti delle opere di urbanizzazione d'iniziativa pubblica o privata e gli interventi di sistemazione viaria devono obbligatoriamente prevedere la localizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani.

7. Se lavori di sistemazione viaria o di altra natura non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, chi realizza i lavori deve darne comunicazione preventiva al Gestore per concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

8. Il lavaggio periodico e la disinfestazione dei contenitori, nonché la loro manutenzione e sostituzione, fanno parte del servizio di igiene urbana le cui modalità e frequenze sono regolate dal contratto di servizio.

Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali

- a. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare i rifiuti biodegradabili saranno collocati in appositi sacchetti ben chiusi.
- b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi in cartone e simili non riutilizzabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da ottimizzare lo spazio disponibile del cassonetto.
- c. Per motivi igienici, i rifiuti indifferenziati da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- d. L'utente è tenuto a osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto, a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto fosse

già colmo e dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.

- e. E' vietato prelevare rifiuti dai cassonetti, che, una volta conferiti dai cittadini, sono di proprietà del gestore; è vietato depositare rifiuti, anche se dentro sacchetti, all'esterno dei cassonetti.
- f. E' vietato introdurre nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli, materiali in forma liquida, accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.), materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
- g. E' vietato, da parte dell'utenza, spostare i contenitori.

Art. 23

Sistema di raccolta “porta a porta”

1. Il sistema di raccolta del tipo “porta a porta” ha lo scopo di responsabilizzare i cittadini circa la gestione dei rifiuti e di massimizzare la raccolta differenziata, con il conseguente riuso e recupero di materiali dai rifiuti. Dove il servizio è organizzato secondo questo sistema di raccolta i cittadini hanno l'obbligo di separare i diversi materiali, inserirli nei sacchetti di colore appropriato quando è previsto, custodirli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e poi conferirli nei modi, tempi e luoghi indicati dal gestore e comunque di averne cura fino alla raccolta da parte del gestore.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati deve avvenire esclusivamente mediante sacchi a perdere o mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali forniti dal gestore del servizio. E' vietato ai cittadini modificare il luogo nel quale devono essere posizionati i contenitori o i sacchi a perdere per il loro svuotamento e raccolta da parte del gestore. Gli utenti hanno l'obbligo di pulire, custodire e mantenere i contenitori a loro assegnati.

3. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti separati nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione si ripete di

frequente, l'utente avverte il gestore del servizio il quale esegue le necessarie verifiche e ricerca le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti.

4. Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

5. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si lavorano, producono, consumano e si vendono generi alimentari, devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori o sacchi forniti dal gestore del servizio. Gli scarti vegetali possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta di cui al successivo articolo 41, oppure possono essere conferiti attraverso l'utilizzo di sacchi aperti da esporre a bordo strada nei giorni indicati nel calendario oppure a chiamata.

6. Le altre frazioni recuperabili (vetro, carta, plastica e alluminio) vanno conferite separatamente o raggruppate, attraverso gli appositi contenitori individuali, o condominiali, oppure in sacchi a perdere, del colore indicato quando è previsto;

7. Gli utenti condominiali devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione non recuperabile nel luogo indicato dal gestore oppure nell'apposito cassonetto, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili, ben chiusi, per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. E' vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

8. La raccolta dei diversi materiali separati e dei rifiuti indifferenziati, distinta per le diverse aree del Comune, in particolare per i centri storici di GAVORRANO, viene espletata secondo il calendario e gli orari, determinati con ordinanza sindacale, di cui verrà data ampia informazione ai cittadini.

Modi di raccolta effettuata con sacchi a perdere

- a.** I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del

servizio e non prima del numero di ore da determinarsi con ordinanza sindacale dall'orario stabilito per il ritiro.

- b.** I rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
- c.** Oggetti taglienti come bottiglie rotte, oggetti metallici acuminati dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
- d.** Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il nuovo giorno fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore ne darà notizia con i normali mezzi di comunicazione.

Art. 24

Raccolta separata di rifiuti urbani pericolosi

2. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

- Le pile esauste devono essere conferite dagli utenti nei contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.
- I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere conferiti dalle utenze domestiche nei contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.
- Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.
- Gli oli minerali esausti e gli oli di frittura devono essere conferiti ai rivenditori oppure presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.

2. Il gestore garantisce, anche ricercando la collaborazione degli esercenti, che hanno l'obbligo di collaborare alla raccolta differenziata di rifiuti provenienti dalle merci da loro vendute, l'organizzazione della rete idonea di contenitori e la sua efficienza per favorire il conferimento differenziato da parte di cittadini di rifiuti urbani pericolosi.

Art. 25

Divieti di conferimento al servizio di raccolta

1. E' fatto divieto di conferire al servizio di raccolta ordinaria integrata – differenziata e indifferenziata - mediante contenitori stradali o “porta a porta”:

- Quando nel centro di raccolta è organizzato lo scambio di prodotti destinati all'abbandono, i materiali, prodotti e le merci che possono essere riusate nello stato in cui si trovano.
- rifiuti speciali non assimilati, rifiuti liquidi, rifiuti acidi e corrosivi e contenitori con residui di gas o altre sostanze corrosive e/o esplosive,
- oggetti taglienti e/o appuntiti, se non opportunamente protetti,
- materiali di qualunque genere e composizione che possano arrecare danno ai contenitori stradali ed ai mezzi di raccolta (es: carboni non spenti),
- rifiuti urbani pericolosi, (solventi; acidi; sostanze alcaline; prodotti fotochimica; pesticidi; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; oli e grassi contenenti sostanze pericolose; vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose; medicinali citotossici e citostatici (CER 200131); batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al legno contenente sostanze pericolose;

2. E' inoltre fatto divieto di conferire al servizio di raccolta, come sopra definito:

- toner esausto di fotocopiatrici e cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- pile anche ricaricabili;
- verde urbano da manutenzione, verde pubblico e privato;

3. I rifiuti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, prodotti nelle civili abitazioni devono essere conferiti ai centri di raccolta, quelli prodotti dalle aziende devono essere conferiti ad aziende autorizzate.

Art. 26

Conferimento e raccolta rifiuti urbani alle strutture turistiche e grandi comunità

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei

rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

2. In applicazione del comma 4, del precedente articolo 22, i gestori/titolari ed i responsabili di grandi strutture turistiche, (es: campeggi, villaggi turistici e residenziali, ecc.) e di grandi comunità (es: caserme, aeroporto, colonie, ecc.) hanno l'obbligo di concordare con il gestore le modalità e le tecniche più idonee per il conferimento e la raccolta dei rifiuti.

3. Nel caso che il conferimento e la raccolta avvenga o con contenitori e automezzi speciali e/o all'interno della comunità, in aree private, i gestori/titolari ed i responsabili esonerano il gestore del servizio da eventuali responsabilità per danni a terzi e si fanno carico di eventuali maggiori oneri rispetto ai sistemi di raccolta ordinaria. Le modalità e le tecniche di raccolta saranno proposte dal gestore, che evidenzierà i maggiori oneri a carico delle strutture turistiche e delle comunità e concordate prima dell'inizio del servizio.

Art. 27

Attività di gestione dei rifiuti ingombranti.

1. I beni ingombranti e durevoli per uso domestico, come definiti all'art 5, comma 4, che hanno esaurito la loro durata operativa o funzionale devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso i centri di raccolta, di cui al successivo articolo 41, presenti sul territorio comunale o conferiti al gestore tramite il servizio a domicilio appositamente predisposto.

2. Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio. Il deposito deve essere compiuto in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone.

3. La raccolta periodica di rifiuti ingombranti abbandonati vicino ai cassonetti e nei luoghi pubblici costituisce servizio complementare ed è disciplinato specificamente dal contratto di servizio, che ne stabilisce il compenso.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono inoltre essere consegnati ad un rivenditore, contestualmente

all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, qualora quest'ultimo aderisca agli accordi volontari relativi ai beni durevoli - apparecchiature elettriche ed elettrotecniche - approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 10/02/2003 .

Articolo 28

Raccolta di imballaggi in modo differenziato

1. Per la gestione dei rifiuti di imballaggio il Comune di GAVORRANO applica il Titolo II – Gestione degli imballaggi – del Decreto (articoli da 217 a 226) ed il piano regionale di gestione degli imballaggi, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 167, del 21 dicembre 2004; da seguito, con programmi e progetti operativi, anche in collaborazione con i comuni limitrofi e le categorie interessate, ai criteri di efficacia, efficienza e economicità cui al comma 1, dell’articolo 222, del Decreto ed al coordinamento con la gestione di altri rifiuti; favorisce l’adesione delle categorie agli accordi volontari approvati con Deliberazione Giunta Regionale n. 100, del 10 febbraio 2003.

2. La raccolta separata dei rifiuti di imballaggio primari e secondari è organizzata in modo distinto per gli imballaggi cellulosici e per il vetro, in modo congiunto per gli imballaggi in vetro, plastica, alluminio, banda stagnata. Essa si svolge in modo coordinato con la raccolta separata degli altri rifiuti, su tutto il territorio comunale, nelle aree di cui all’art. 19, del presente Regolamento.

3. La raccolta separata dei rifiuti di imballaggio si attua con il sistema dei contenitori stradali oppure con il sistema porta a porta. Il sistema porta a porta potrà essere organizzato in modo congiunto con la raccolta porta a porta degli altri rifiuti urbani e/o con raccolte distinte, direttamente dai produttori di più elevate quantità di rifiuti da imballaggio, quali, per esempio non esaustivo, supermercati, pubblici esercizi, attività turistiche, ecc. . Modalità e tecniche operative saranno rese obbligatorie con ordinanze sindacali.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29 - Definizione

3. Per i rifiuti urbani esterni si intende:

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge, marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Art. 30

Servizio di spazzamento: definizione del perimetro urbano

1. La Giunta Comunale definisce, con proprio atto, il perimetro urbano e i tratti stradali entro cui i servizi di spazzamento dei rifiuti urbani esterni sono effettuati. La determinazione del perimetro è normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

a. strade e piazze classificabili comunali di tutti i centri abitati,

b. tratti urbani di strade statali e provinciali.

2. Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, con frequenze rapportate al bisogno, in particolare è organizzato:

a. nelle strade e nelle piazze classificate comunali ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 30/4/1992, n° 285, esclusi i tratti extra urbani, e nei tratti urbani delle strade provinciali e statali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati;

b. nei marciapiedi e nelle piazzole e isole ecologiche;

c. nei percorsi comunali anche coperti, e comunque in qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico transito e passeggio.

3. Il servizio di pulizia e raccolta fuori dal perimetro di cui al precedente comma 1, negli altri luoghi pubblici e aperti al pubblico, quali le aiuole e le rotonde spartitraffico, i giardini e le aree verdi e cimiteriali, le spiagge pubbliche, i tratti extra urbani delle strade e le loro aree di pertinenza, quali le scarpate, i muri, le cunette, ecc., i corsi d'acqua e le aree boschive, il lavaggio delle strade, avviene o con interventi straordinari, anche coinvolgendo il volontariato, concordando di volta in volta, le modalità ed i costi, tra il gestore e l'Amministrazione Comunale, oppure con

interventi programmati, affidati dal Comune al Gestore, quale servizio aggiuntivo e/o complementare del contratto di servizio.

4. Il Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATO, stabilisce quali servizi sono compresi nello spazzamento e quali costituiscono servizio aggiuntivo e/o complementare. A tal fine l'approvazione del piano industriale e le sue successive modifiche da parte dell'ATO costituiscono modifiche al precedente comma 3.

Art. 31

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno del perimetro urbano e i tratti stradali indicati nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare detriti, fogliame, polvere, rottami e simili, rifiuti in genere, avendo cura di raccogliere in modo separato i rifiuti pericolosi abbandonati, di cui al precedente art. 24, al fine di recuperarli o smaltirli secondo le specifiche procedure che la normativa prevede.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati. Nell'effettuare lo spazzamento gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani e la diffusione delle polveri.

3. Le operazioni di spazzamento devono essere svolte in orari e con frequenze diversamente articolati per le frazioni, le zone, i quartieri, in ragione delle loro diverse peculiarità, al fine di far corrispondere il servizio alle esigenze delle diverse parti della città. Il Comune favorirà la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale anche con ordinanze che istituiscono divieti di sosta periodici in corrispondenza dei turni di spazzamento.

4. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali con periodicità stabilita nel contratto di servizio, per ciascuna zona interessata. L'abbandono dei rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti nei cestini stradali o in prossimità di essi è vietato.

5. Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti depositati presso le aree adibite a sosta temporanea (es. camper e roulotte) ed al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati. Gli utilizzatori delle aree di sosta hanno l'obbligo di raccogliere separatamente le diverse materie non più utilizzabili e di conferirli negli appositi cassonetti.

Art. 32

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. Essi devono porre in essere anche le necessarie precauzioni per evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.

2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati all'interno del perimetro urbano e dei terreni agricoli, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto, anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano creando situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica, per l'ambiente e per il decoro e l'immagine della città, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e gli altri organi tecnici competenti, fissa un termine perché gli inadempienti provvedano alla rimozione di detti rifiuti ed alla pulizia delle aree e dei terreni; trascorso inutilmente tale termine, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati disponendo affinché i servizi comunali oppure il gestore esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 33

Pulizia dei mercati, delle feste e delle manifestazioni periodiche, degli spettacoli viaggianti

1. I titolari dei posti di vendita nei mercati periodici e nelle fiere, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo occupato dal banco e l'area intorno, raccogliendo per materie separate, i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo avere ridotto al minimo il volume,

conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta oppure nei punti indicati dal gestore.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, i costi del servizio di raccolta e di smaltimento per le aree interessate da tali manifestazioni vengono coperti dal versamento della tassa rifiuti, nella misura fissata dal relativo regolamento, di cui all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993 e smi o della tariffa quando istituita.

3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare feste, sagre, corse e iniziative similari oppure manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altra natura su strade, piazze e aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono obbligati, oltre a richiedere le necessarie autorizzazioni, a concordare con il gestore, le modalità di conferimento separato dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 34

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. Al momento della chiusura, l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

Art. 35

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi compie operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, provocando la caduta, sull'area pubblica o di uso pubblico, di rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, anche utilizzando il gestore. Il Comune si rivarrà della spesa sostenuta sui responsabili inadempienti, fatte salve le responsabilità per l'abbandono dei rifiuti ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 36

Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fermo restando il divieto di cui al successivo art. 48, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati o depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le rive dei corsi di acqua ed le aree boscate, il Comune accerterà, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile, il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente e/o di altri enti, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il Comune concorderà con il gestore modalità e prezzo dell'intervento ed ordinerà di eseguire con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, recuperando le spese dai soggetti inadempienti.

3. Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

Art. 37

Ulteriori disposizioni

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi cittadini, sono obbligate ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni, ad evitare che gli animali sporchino i luoghi pubblici ivi comprese aiuole, parchi, giardini e spiagge pubbliche. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra dell'asporto e eliminazione di escrementi solidi e di pulire il suolo pubblico qualora venga sporcato. Le sanzioni per gli inadempienti saranno stabilite con ordinanza sindacale.

2. Chi compie attività di costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ESTERNI ED A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 38

Raccolta e trasporto

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno a norma CEE, recepita in Italia con DPR 459, del 24 luglio 1996, tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e degli operatori.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto rispetteranno le norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 39

Trasbordo di rifiuti

1. Il trasbordo è attività di raccolta che consiste nel trasferimento dei rifiuti da un mezzo di trasporto ad un altro, da un mezzo di trasporto a un cassone

scarrabile o contenitori similari, da svuotare non oltre un tempo massimo dal primo conferimento, da definire nel progetto, al fine dell'ottimizzazione dei trasporti e della raccolta e del migliore utilizzo di mezzi e personale. Il trasbordo è parte integrante del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'art. 24, del regolamento regionale – DPGRT 25 febbraio 2004, n.14/R; non configura stoccaggio di rifiuti ed è approvato insieme al piano di gestione del servizio di raccolta.

2. Il contratto di servizio conterrà un allegato tecnico, dove sono individuati e descritti i luoghi, concordati tra Gestore e Amministrazione Comunale, dove il trasbordo è previsto, le modalità di svolgimento e mezzi coinvolti, le garanzie di igiene prescritte quali l'assenza o la riduzione al minimo, durante le operazioni, di ogni emissione, liquida, gassosa, odorigena, polverulenta, la quantità massima di rifiuti da trasbordare e la tipologia degli stessi, gli orari in cui si svolge.

3. Il gestore ha la responsabilità della pulizia permanente e della disinfezione periodica dei luoghi in cui avviene il trasbordo di rifiuti.

Art. 40

Isole ecologiche

1. Ai sensi dell'Art. 21 del DPGRT 14/R del 25/02/2004, le isole ecologiche sono un insieme di contenitori stradali, collocati in aree pubbliche appositamente predisposte, raggruppati al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

2. Essendo parte del sistema di raccolta, le isole ecologiche non richiedono l'autorizzazione provinciale e dovranno rispettare le norme dettate dal Codice della Strada e quelle dell'igiene; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi dovrà tenere conto degli obiettivi delle raccolte differenziate, fissati dalla Regione e dalla programmazione provinciale e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale;

3. I contenitori dovranno essere dotati d'idonee scritte informative e dovranno essere di colore diverso riguardo alla tipologia di rifiuto da conferirvi, come previsto dalla delibera C. R. n.88 del 1998. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere svuotati a cura del gestore del servizio con periodicità che eviti disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Art. 41

Centri di raccolta

1. Il Gestore del servizio predisporrà centri di raccolta comunali e/o sovra comunali, in conformità al D. M. 8 aprile 2008 ed al relativo Allegato recante “Requisiti tecnico gestionali”, nei modi e nei tempi fissati dal contratto di servizio, per svolgere attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti, non pericolosi e pericolosi di provenienza domestica, conferiti in maniera differenziata.

2. I requisiti tecnici della gestione dei centri di raccolta e le tipologie di rifiuti conferibili sono quelli previsti dal D.M. 8 aprile 2008 e relativo allegato. Il centro sarà dotato di un piccolo box ad uso ufficio, dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.

3. Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura, che saranno inoltre indicati anche su cartelli posti all'ingresso. Quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato l'accesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.

4. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e assicurerà la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo; esso dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito e favorirà il riuso di materiali e rifiuti ingombranti, mediante “eco scambio”.

Articolo 42

Pianificazione e realizzazione degli impianti

1. Il Comune di GAVORRANO collabora con L'Amministrazione Provinciale nell'impostare, elaborare e approvare il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare per la pianificazione e realizzazione del sistema impiantistico integrato per stoccaggio provvisorio, trasferimento, recupero e smaltimento.

2. Il Comune di GAVORRANO partecipa, insieme agli altri Comuni, alla approvazione e gestione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme italiane ed europee, del Piano Industriale dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed alla costruzione e gestione degli impianti ivi previsti.

Art. 43

Norme su particolari tipologie di rifiuti

1. Le seguenti particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilabili e di rifiuti urbani pericolosi sono gestite secondo le disposizioni generali dei rifiuti e le norme specifiche che di seguito si riportano. I rifiuti speciali diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 11 e 12, sono gestiti dai produttori secondo le norme di legge e di regolamento

- Rifiuti Elettrici ed Elettronici – RAEE : D. Lgs n. 151, del 25.7.2005, di attuazione delle direttive CEE relative alla “riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
- Oli e grassi vegetali ed animali esausti: art. 233 del Decreto. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
- Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi: art. 235 del Decreto.
- Pneumatici fuori uso: art. 228 del Decreto.
- Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico: art. 232 del Decreto.
- Rifiuti di macellazione della selvaggina: quando la macellazione non è svolta da attività produttive, tali scarti sono rifiuti urbani. Essi possono essere conferiti nei contenitori stradali solo in sacchi impermeabili, ben chiusi, previa igienizzazione degli scarti con calce e segatura, in quantità non superiore a 10 chilogrammi per sacco e non più di un sacco al giorno ad utente.

2. Chiunque intenda avviare un’attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione nella richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni e nella

richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, anche tenendoli separati dagli altri rifiuti.

Articolo 44

Inerti da demolizioni edilizie e rifiuti contenenti amianto

1. Il Comune e il gestore ricercheranno accordi, nel quadro dell'accordo volontario per la corretta gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, approvato con Deliberazione G R Toscana n. 100, del 10 febbraio 2003, con le piattaforme autorizzate alla raccolta e trattamento di inerti da demolizione al fine di favorire il conferimento in tali piattaforme degli inerti provenienti da piccoli lavori di riparazione delle abitazioni, al fine di evitarne l'abbandono, lo smaltimento non controllato o il conferimento nei contenitori stradali per rifiuti urbani.

2. Il Comune e il gestore ricercheranno accordi con le aziende specializzate e autorizzate per la raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto, nel rispetto della legge n. 257, del 27 marzo 1992, recante Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto, del DM n. 248, del 29 luglio 2004 e della Deliberazione C. R. Toscana, 8 aprile 1997, n. 102) al fine di evitare smaltimenti irregolari ed abbandoni di tali rifiuti nell'ambiente.

3. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali di cui ai precedenti commi 1. e 2. nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria. L'abbandono sarà perseguito a termini di legge.

Articolo 45

Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.

2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batterie secondo le

modalità di cui ai precedenti commi o presso i centri di raccolta appositamente attrezzati.

Articolo 46

Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani, i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f).

2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- Ordinaria attività di pulizia e manutenzione del cimitero;
- Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

3. I rifiuti di cui al primo punto del precedente comma 2, devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani o per la raccolta differenziata sistemati in aree all'interno dei cimiteri. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti nel deposito temporaneo, nel rispetto della lettera m), dell'art. 183 del Decreto, allestito in area confinata all'interno del cimitero, per garantire la migliore efficienza del sistema di trasporto. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani in imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotte all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma, deve avvenire con mezzo idoneo. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 208 del Decreto.

5. La raccolta differenziata, il deposito temporaneo e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal tecnico comunale responsabile del servizio cimiteriale.

SERVIZI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI

Art. 47 - Servizi complementari

1. Il Comune, ai sensi del 5° comma, art. 1, del Regolamento, si riserva di istituire eventuali servizi complementari, di cui all'art. 3, lettera h e art. 30, comma 3, quali ad esempio non esaustivo, pulizia di giardini, aiuole e rotonde spartitraffico, cimiteri, spiagge; lavaggio strade; spazzamento supplementare dei centri urbani e monumentali; raccolta e smaltimento siringhe, rifiuti abbandonati e rifiuti cimiteriali, servizi di raccolta di particolari rifiuti speciali assimilati e non.

Art. 48 - Servizi aggiuntivi

1. Il Comune, ai sensi del 5° comma, art. 1, si riserva di istituire eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 3, lettera i, quali ad esempio non esaustivo, taglio dell'erba, pulizia delle pertinenze stradali extraurbane e delle rive dei corsi d'acqua, la pulizia di parchi e delle aree verdi e cimiteriali, delle fontane pubbliche e dei bagni pubblici, delle caditoie e dei pozzetti stradali, cancellazione di scritte sui muri, disinfezione e derattizzazione, raccolta carogne di animali, rimozione di carcasse di veicoli, servizi per eventi speciali e straordinari.

TITOLO III

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49

Divieti di abbandono dei rifiuti

1. Sono vietati, anche in applicazione dell'art. 192 del Decreto:
 - l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, di qualsiasi tipo, natura e dimensione, allo stato solido, fangoso e liquido, in aree pubbliche e private, sul suolo e nel suolo, anche accanto ai contenitori stradali;
 - il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta con sacchi a perdere;
 - conferire in maniera indifferenziata i rifiuti;

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e nella rete fognaria.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del Decreto e dell'art. 53 del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi 1 e 2, sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3, sono tenuti in solido al risarcimento, la persona giuridica e i soggetti di cui all'articolo 5, D. Lgs. 8.6. 2001, n. 231 .

Articolo 50 - Divieti diversi

1. È vietata l'attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su appalto, affidamento o concessione del Comune.

2. Oltre ai divieti previsti nel presente regolamento e nel precedente art. 47, è vietato:

- a. qualunque operazione di ricerca, cernita, recupero di qualsiasi rifiuto o materiale nei contenitori stradali o nei sacchetti di rifiuti lasciati dai cittadini per la loro raccolta da parte del servizio e asportare le frazioni dei rifiuti conferiti ai servizi di raccolta differenziata.
- b. l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica, salvo espresso consenso delle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- c. smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- d. gettare su strade, marciapiedi o suolo pubblico cartacce, piccoli contenitori o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini; è vietato gettare rifiuti nei pozzetti e/o delle caditoie stradali;

- e. conferire rifiuti speciali non assimilati (inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- f. l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la chiusura; in questo caso l'utente è tenuto ad utilizzare quello più vicino;
- g. l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori stradali;
- h. immettere nei contenitori stradali residui liquidi e introdurre materiali accesi o incandescenti;
- i. ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione.

Art. 51

Divieto di conferimento in modo indifferenziato di rifiuto verde e di materiali riciclabili omogenei

1. È fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati, i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato. Tali rifiuti dovranno essere consegnati al centro raccolta e/o al servizio di raccolta ingombranti a domicilio, ovvero negli appositi cassonetti previsti per la raccolta differenziata di tali rifiuti. Piccole quantità di verde potranno essere conferite nel cassonetto di raccolta dei rifiuti organici.

2. È fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati, i rifiuti costituiti da partite omogenee di carta, plastiche, vetro, legno. Tali rifiuti dovranno essere consegnati al centro di raccolta, conferiti negli appositi contenitori stradali oppure consegnati al servizio di raccolta porta a porta.

Art. 52 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari

1. Ai sensi dell'art. 226, comma 2., del Decreto è fatto divieto di conferire al servizio pubblico di raccolta degli imballaggi terziari e secondari non differenziati.

2. A seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

Vetro

- nei contenitori stradali, insieme a plastica e metallo;
- negli appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate.

Carta e cartone

- per limitati quantitativi nei contenitori stradali;
- nei contenitori posizionati presso le isole e/o centri di raccolta;
- tramite servizi di raccolta presso le utenze commerciali, porta a porta, di carta e cartone, appositamente attivati.

Plastica

- nei contenitori stradali, insieme a vetro e metallo;
- in appositi contenitori posizionati presso le isole e/o centri raccolta;

Metallo per quanto riguarda i contenitori vuoti in alluminio e/o acciaio:

- nei contenitori stradali, insieme a vetro e plastica;
- in appositi contenitori posizionati presso i centri di raccolta;

Legno

- tramite il servizio di raccolta degli ingombranti
- direttamente presso centri di raccolta;

Altri materiali

- in appositi contenitori posizionati presso i centri di raccolta.

Art. 53 - Controlli

1. Il Comune collabora con l'ATO nel controllo sia del rispetto del contratto di servizio e dell'allegato capitolato speciale e/o allegati tecnici, volto a verificare la qualità e la quantità del servizio erogato dal gestore, che nei controlli del rispetto delle norme da parte dell'utenza.

2. Il controllo sulla qualità e quantità del servizio erogato dal gestore e la sua regolare organizzazione, sul rispetto del contratto di servizio e sul regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti è svolta dal servizio tecnico comunale preposto, che può chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.

3. I controlli sul rispetto dei divieti previsti dal presente Regolamento e in generale delle norme sulla gestione dei rifiuti competono alla Polizia Municipale, che riferisce anche all'ufficio comunale preposto, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Rimangono ferme le competenze degli Enti e dei corpi di Polizia Giudiziaria preposti, secondo le previsioni del Decreto.

4. Ogni utente ha il diritto/dovere e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

Art. 54 - Accertamenti

1. Fermo rimanendo il sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI, Capo I e le competenze della Provincia di cui agli articoli 262 e 263 del Decreto, competono al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 226, comma 1, del Decreto stesso.

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'igiene e dell'ambiente, provvedono la Polizia Municipale e le forze dell'ordine. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale sulla gestione dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della A.S.L. e dell'A.R.P.A.T, salve ulteriori competenze di altri organi previste dalla legge.

3. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 55 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi da applicarsi per le singole violazioni, ai sensi del T.U. n° 267 del 2000, sull'Ordinamento degli Enti Locali, riportati nella successiva tabella.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal primo comma, si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli introiti sono incassati dal comune che li utilizza per migliorare il servizio di gestione dei rifiuti ed accrescere la raccolta differenziata.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
-------------------	------------------	------------------------	--

Minima

Massima

Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata

Rifiuti urbani o assimilati e speciali non pericolosi a tonnellata 100 500

Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi a tonnellata	300	
1.500		
Rifiuti misti (pericolosi e non pericolosi) a tonnellata	200	
1.000		
<i>Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali</i>		
Rifiuti urbani o assimilati e speciali non pericolosi a tonnellata	150	800
Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi a tonnellata	500	
2.000		
Rifiuti misti (pericolosi e non pericolosi) a tonnellata	300	
1.500		
<i>Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)</i>		
25		150
150		
<i>Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore</i>	25	150
<i>Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori dell'ente gestore</i>	50	
500		
<i>Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri e proibiti</i>		
Rifiuti urbani	25	150
Rifiuti urbani ingombranti	25	250
Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
<i>Le stesse sanzioni si applicano per le medesime violazioni nei centri di raccolta</i>		
<i>Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti non adeguatamente confezionati</i>		
	10	50
<i>Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore</i>	50	200
<i>Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici</i>		
	25	100
<i>Contravvenzione per il mancato rispetto del punto 1 dell'ordinanza del 26/05/2005 dell'Ufficio di Polizia Municipale a carico dei proprietari o conduttori di cani (L.R. 43/95)</i>		
	12,91	77,46
<i>Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici</i>		
	25	100
<i>Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche</i>		
	25	150
<i>Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati</i>		
	25	150
<i>Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi</i>		
	25	150

<i>Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati</i>	25	200
<i>Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata</i>	10	150
<i>Mancato rispetto delle procedure di raccolta domiciliare per appuntamento</i>		25
300		
<i>Mancato rispetto delle procedure del conferimento "porta a porta"</i>	25	300
<i>Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico</i>	25	150
<i>Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti</i>		25 150
<i>Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività</i>	25	250
<i>Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale</i>		
	100	500
<i>Violazione delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti delle ordinanze sindacali non previsti nelle violazioni di cui sopra nel presente articolo</i>	50	1.000.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56. Proprietà del rifiuto

1. Tutti i rifiuti e i materiali conferiti al servizio pubblico d'igiene urbana o comunque depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico, affinché siano raccolti dal gestore, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate", ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile.

Articolo 57. Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del e tutte le disposizioni degli Organi Comunali incompatibili o contrarie.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dalle direttive europee in materia di rifiuti, dal D.Lgs. 152/06, parte IV e smi e dalle Leggi Regionali in materia e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che disciplini direttamente o indirettamente tale materia.

3. Le modifiche alle Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea e alle Leggi nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente Regolamento, modificano anche il presente regolamento, senza ulteriori deliberazioni, fatto salvo il rispetto dell'autonomia normativa comunale, di cui all'art. 3, comma 4, del TU n. 267 del 2000.

Articolo 58. Entrata in vigore e pubblicazione

5. Il presente Regolamento diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

6. Il presente regolamento verrà inviato all'ATO 9 ed a Coseca spa, diffuso a tutti gli interessati, pubblicato all'Albo Comunale e nel sito telematico comunale.

